

Scuola di Alta Formazione

CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Lezione 5.1

Il diritto di asilo

Celina Frondizi

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ASILO

La normativa in questa materia è formata da un quadro molto complesso, conseguenza anche del cambiamento delle migrazioni e dello scenario geopolitico dell'ultimo ventennio.

Possiamo dire che il concetto di rifugiato è cambiato, dal concetto del “singolo individuo” rifugiato politico del primo dopoguerra ad un concetto “sociale” rappresentato da popolazioni e interi gruppi etnici che fuggono da conflitti e persecuzioni.

Sulla disciplina nazionale sono venute a incidere, in senso sempre più ampio, le misure adottate nel quadro della “prima fase” del Sistema europeo comune di asilo, recepiti mediante decreti legislativi. Tra il 2000 e il 2005 sono stati adottati gli atti del sistema Dublino (regolamento n. 343/2003 “Dublino II” e regolamento n. 2725/2000 sulla bancadati Eurodac), il sistema di protezione temporanea degli sfollati e le norme sull'accoglienza, sulle qualifiche di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria e sulle procedure applicabili.

Questi atti dell'UE sono stati quasi tutti modificati nel quadro della “seconda fase” del Sistema europeo comune di asilo, dando luogo al nuovo sistema Dublino (regolamento n. 604/2013 “Dublino III” e regolamento n. 603/2013 nuovo Eurodac) e alle nuove disposizioni sull'accoglienza e sulle procedure (direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE recepite dal decreto legislativo n. 142 del 2015) e sulle qualifiche (direttiva 2011/95/UE recepita dal decreto legislativo n. 18 del 2014).

Con la conversione in legge n. 46/2017 del decreto legge n. 13/2017 (c.d. decreto Minniti) e con la conversione in legge n. 132/2018 del c.d. decreto Salvini, la normativa è stata ulteriormente modificata.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ASILO

In sintesi, la legislazione italiana in materia di protezione internazionale è prodotta da diversi interventi legislativi e dall'adeguamento del nostro ordinamento a quello internazionale e dal recepimento delle norme dell'UE. Questi interventi non sono stati coordinati dovutamente e quindi il sistema è complesso e non organico.

Dal 2004 al 2008 vengono emanati, con grande ritardo, i tre decreti legislativi che recepiscono le Direttive UE in materia di accoglienza, di attribuzione della qualifica di titolari di protezione internazionale e di procedura per il riconoscimento della stessa. Questi si aggiungono ai regolamenti comunitari in vigore.

A giugno 2013 entra in vigore il Regolamento “Dublino III” ma si applica alle domande presentate dal 1 gennaio 2014.

In seguito vengono recepite le seguenti Direttive:

Direttiva 2011/95/UE (Direttiva qualifica) con decreto legislativo n. 18/2014

Direttiva 2013/32/UE (Direttiva procedure) e Direttiva 2013/33/UE (Direttiva accoglienza) con decreto legislativo n. 142/2015.

Il decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 (c.d. decreto Minniti) convertito in legge 13 aprile 2017 n. 46 e la conversione in legge n. 132/2018 del c.d. decreto Salvini hanno apportato ancora ulteriori modifiche alla materia.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale

Art. 10 Costituzione

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

L'istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea con la Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 c.d. "decreto qualifiche". La protezione internazionale comprende gli status di ***rifugiato e di protezione sussidiaria***.

Lo status di rifugiato

Lo status di ***rifugiato*** viene riconosciuto ai sensi della **Convezione di Ginevra del 28 luglio 1951**, ratificata in Italia con la legge n. 722 del 24 luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 a sua volta ratificato con la legge n. 95 del 14 febbraio 1970.

Definizione di rifugiato

Art. 1 della Convezione di Ginevra definisce rifugiato:

*colui che "temendo a ragione di essere **perseguitato** per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".*

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

La protezione sussidiaria (una forma di protezione complementare alla protezione convenzionale)

La Direttiva 2004/83/CE stabilisce che:

è ammissibile alla **protezione sussidiaria** il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono **fondati motivi** di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno** e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Il richiedente non deve essere portatore dei motivi di esclusione previsti nell'art. 17 che sono:
non avere commesso crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, altri reati gravi, pericoli per l'umanità e la sicurezza, ecc.)

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 ha recepito la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Si è così stabilito uno **status uniforme** per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

N.B. Protezione complementare per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ma sia meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale.

La protezione internazionale (segue)

Riconoscimento dello status di rifugiato

Elementi e condizioni

1 - *timore fondato*

2 - *persecuzione (atti persecutori devono essere riconducibili ai motivi indicati nella Convenzione di Ginevra)*

Atti di violenza fisica e psichica, violenza sessuale; atti e provvedimenti delle autorità discriminatori o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie/sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto all'accesso a mezzi di tutela giuridici; azioni giudiziarie/sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando potrebbe comportare commissione di crimini/reati/atti rientranti nelle clausole di esclusione; quando il rifiuto di prestare servizio militare deriva da motivi morali, religiosi, politici o di appartenenza etnica o nazionale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (MGF, matrimoni forzati violenza di genere, stupri di massa, gravidanze forzate, segregazione, tratta e sfruttamento, negazione dell'istruzione e ogni forma di privazione delle libertà, matrimoni precoci e bambini soldato).

3 - *impossibilità/non volontà di avvalersi della protezione del paese di cittadinanza o di residenza abituale.*

4 - *essere presenti fuori del paese di cittadinanza o di residenza abituale (il timore può sorgere anche una volta espatriati).*

La Direttiva 2011/95/UE, c.d. "direttiva qualifiche", contiene le norme sulle condizioni per la concessione della protezione internazionale. Contiene anche una serie di diritti relativi alla protezione. Tra questi, di fondamentale importanza è quello relativo al **non refoulement**.

Altri riguardano i permessi di soggiorno, i documenti di viaggio, il diritto all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, all'alloggio e all'integrazione. In teoria, i **rifugiati politici** ed i **titolari di protezione sussidiaria** godono di tutti questi diritti a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Per quanto riguarda il diritto al **ricongiungimento familiare**, per i **rifugiati** e **titolari di protezione sussidiaria** non sono necessari i requisiti di reddito e la certificazione dell'alloggio.

Ad essi viene rilasciato un PDS della durata di 5 anni. I titolari di **protezione sussidiaria**, alla scadenza, potranno rinnovarlo previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione (nuovo limitato esame da parte della Commissione). Hanno diritto di circolare liberamente sul territorio nazionale e sul territorio degli Stati dell'area Schengen, per un periodo non superiore a tre mesi. Se per motivi di lavoro la permanenza in uno di questi paesi si deve prorogare per tempi supplementari ai tre mesi, l'interessato dovrà richiedere un visto all'autorità diplomatica e chiedere il "trasferimento di responsabilità".

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

Procedura di richiesta della protezione

La Direttiva 2005/85/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25 c.d. “decreto procedure” è stata modificata più volte.

Il 30 settembre 2015, è entrato in vigore il **decreto legislativo n.142 del 2015** che ha recepito la Direttiva 2013/32/UE. Lo stesso decreto legislativo ha recepito un'altra Direttiva, la 2013/33/UE relativa alle norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L'introduzione di questa recente modifica nel sistema normativo sulla protezione internazionale, rappresenta una profonda riforma nel sistema delle procedure di esame delle domande e nel sistema di accoglienza.

Essa riguarda parti importanti delle norme sulle procedure di esame delle domande e sulla disciplina dei ricorsi giurisdizionali. Riforma il sistema dell'accoglienza dei richiedenti asilo compresi i casi di trattenimento.

Recepisce le norme principali di revisione del **Sistema europeo comune di asilo** in seguito all'approvazione da parte della Commissione europea del secondo gruppo di misure normative in materia di asilo in attuazione della **Agenda europea sull'immigrazione e l'asilo**.

N.B. Queste norme sono state ulteriormente modificate con il decreto legge n. 13/2017 (c.d. decreto Minniti) convertito in legge n. 46/2017.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

La procedura in esame non prevede termini per presentare la domanda di protezione internazionale.

Una domanda di protezione non può quindi essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La protezione internazionale è individuale e può essere richiesta all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

In seguito alla domanda, gli Stati hanno il divieto di informare le autorità diplomatiche o consolari del paese di provenienza circa la presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato. Il richiedente è sottoposto alla procedura di fotosegnalamento e alla rilevazione delle impronte digitali che vengono inviate alla banca Eurodac (banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo). Questo consente di determinare lo Stato membro competente all'esame della domanda di asilo (regolamento Dublino III), e se la competenza appartiene ad un altro Stato membro, il richiedente può essere ivi trasferito.

La polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli (modello C3), per la raccolta delle informazioni anagrafiche che vengono poi inviate alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente ha diritto di allegare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso necessari a **motivare e fondare** la sua domanda. Ciononostante, l'assenza di documentazione anche rispetto alla propria identità o domicilio, o di altri elementi significativi, non è motivo di inammissibilità o, se debitamente motivata, di diniego della domanda.

Il richiedente ha il diritto di restare in Italia fino alla decisione relativa alla sua domanda di protezione.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

Al momento della presentazione della domanda il richiedente ha il diritto di essere informato, sulla procedura, sui suoi diritti e doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili. Durante tutta la procedura al richiedente viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete. Deve essere garantita la traduzione degli atti che lo riguardano, l'assistenza legale e l'accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura e quello di comunicare alla Questura ogni suo cambiamento di domicilio o residenza.

L'audizione in Commissione territoriale è personale e si tiene davanti ad un solo Commissario, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. L'interessato e il presidente della Commissione possono chiedere che l'audizione si svolga davanti all'intera Commissione e la richiesta viene esaminata in base alla storia personale del richiedente. La Commissione deve acquisire informazioni aggiornate sul paese di origine o provenienza e deve garantire la riservatezza sulle informazioni raccolte durante l'audizione.

Lo **status di rifugiato** o di **titolare di protezione sussidiaria** viene deciso dalla Commissione Territoriale competente per territorio.
Alcune delle principali modifiche introdotte con la legge n. 46/2017

L'audizione in Commissione territoriale di norma sarà videoregistrata (salvo in alcuni casi). Contro la decisione della Commissione si potrà fare ricorso al Tribunale ordinario, *Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale*, con processo camerale che si concluderà con decreto non appellabile ma soltanto reclamabile in Cassazione. Il ricorso in Tribunale deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 30 gg dalla notificazione della decisione della Commissione T. Sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notificazioni degli atti da parte delle Commissioni T.

N.B. Il decreto legge n.13/2017, convertito in legge n. 46/2017 e la legge n. 132/2018 di conversione del c.d. decreto Salvini hanno modificato il decreto legislativo n. 251/2007 in materia di qualifica, il dec. legislativo n. 28/2008 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiati e il decreto legislativo n. 142/2015.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

Alcune novità in materia di procedura introdotte con l'entrata in vigore della legge 132/2018

- **Procedura accelerata:** in questi casi la questura trasmette quanto prima la documentazione necessaria e la CT decide entro 5 gg.
 - a) quando il richiedente ha reiterato una identica domanda dopo che sia stata presa una decisione senza addurre nuovi elementi personali o sulle condizioni del paese.
 - b) quando la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un paese c.d. sicuro (vedi elenco MAE/MIN.INT. e MIN.GIUSTIZIA).
- **Esame prioritario:** la questura trasmette la documentazione alla CT che, entro 7 gg dalla ricezione provvede alla audizione. Decide entro i 2 gg successivi quando:
 - a) il richiedente fa domanda alla frontiera o nella zona di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o voluto eludere i controlli. Il procedimento potrebbe svolgersi in questi luoghi (decreto Min.Int. per sezioni CT in questi luoghi).
 - b) nei casi di trattenimento nei punti di crisi (c.d. hotspot) ex art. 10 tre TU.

Sono previste nuove ipotesi di **domanda manifestamente infondata**:

la domanda viene rigettata e non si prevede alcuna forma di protezione salvo ipotesi di rilascio di **protezione speciale** qualora si tratti di soggetti non espellibili. Casi di richiedenti provenienti da paesi c.d. sicuri, non fotosegnalati, che hanno rilasciato dichiarazioni incoerenti, che hanno fornito informazioni/documenti falsi, soggetti che hanno subito espulsioni amministrative o prefettizie o che rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico o che siano entrati illegalmente e si siano trattenuti e non hanno, senza giustificato motivo fatto domanda tempestiva.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

Nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione, la prima domanda reiterata è considerata **inammissibile** perché presentata allo scopo di ritardare/impedire l'allontanamento. In questo caso non si procede all'esame della domanda.

N.B. Quando la richiesta di protezione è dichiarata inammissibile il richiedente **non è ammesso** al gratuito patrocinio.

- **Procedimento immediato avanti alla CT:**

- a) per chi è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato e per il quale ricorrano le condizioni per il trattenimento in un CPR.
- b) per i soggetti condannati anche in via non definitiva per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato (salvo art. 19,co.1,1.1.) dovranno lasciare l'Italia in caso di diniego anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.

- **Diniego e revoca della protezione internazionale:**

è stato ampliato il numero di reati che, in caso di condanna definitiva per ragioni di sicurezza e ordine pubblico comportano diniego o revoca della richiesta di asilo (es. violenza/minaccia a P.U., lesioni gravi e gravissime a P.U. in servizio durante manifestazioni sportive, furto con indosso armi o narcotici senza farne uso, induzione/sfruttamento della prostituzione di minori di 18 anni, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, riduzione/mantenimento in stato di schiavitù, tratta, violenza sessuale, MGF, delitti in materia di stupefacenti.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione internazionale (segue)

Competenza del Tribunale sezione speciale:

la competenza comprende anche i casi di rinnovo, rilascio e revoca dei **PDS per casi speciali, calamità naturali e cure mediche (anche per gravidanza)** e controversie relative al riconoscimento della **protezione speciale** e del rilascio, rinnovo e revoca del relativo PDS.

Il rito è quello sommario di cognizione e la sede competente è quella dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

N.B. L'esclusione della sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con il ricorso si verifica quando:

- a) il richiedente è trattenuto in un CPR/Hotspot ex art. 10 ter TU
- b) il richiedente è sottoposto a procedimento penale per reati per cui è previsto il diniego/revoca della protezione
- c) quando la domanda è manifestamente infondata.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione umanitaria

Dedichiamo una disamina separata alla protezione umanitaria che riguarda una vasta casistica di posizioni soggettive non tutte riconducibili alla protezione internazionale.

Il decreto legislativo n. 25 del 2008, che come abbiamo detto, recepisce la Direttiva 2005/85/UE, stabilisce che nel caso in cui, esaminata la domanda del richiedente asilo e la sua posizione, la Commissione ritenga di non accogliere la domanda di protezione internazionale ma tuttavia ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario** trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un PDS ex art. 5, co. 6 del T.U. sull'immigrazione.

Altre norme del nostro ordinamento, prevedono il rilascio di questo tipo di protezione.

L'art. 20 T.U. sull'immigrazione, in caso di rilevanti esigenze umanitarie in occasione di conflitti, disastri naturali o eventi di particolari gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea, prevede il rilascio di un PDS per protezione temporanea.

Altra fattispecie di rilascio del PDS per motivi di protezione umanitaria può verificarsi qualora un cittadino/na straniero/ra faccia richiesta di tale permesso in base a motivi gravi di carattere umanitario (ad esempio persone vittime di sfruttamento, di violenza domestica, casi di inespellibilità, ecc.)

Il titolare di PDS per motivi umanitari ha una condizione giuridica pari a quella del cittadino straniero regolarmente soggiornante. Egli ha quindi diritto di:

svolgere attività lavorativa, iscriversi al Servizio sanitario nazionale, di circolare liberamente nell'area Schengen per un periodo non superiore ai tre mesi, chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza.

Ha inoltre diritto allo studio, al riconoscimento dei titoli di studio e alla formazione professionale e alla conversione del titolo di soggiorno per lavoro, motivi familiari, ecc.

Il PDS viene di norma rilasciato per un periodo di 6 mesi a 2 anni ed è rinnovabile qualora persistano i motivi del suo rilascio.

N.B. Questo PDS non dà diritto al ricongiungimento familiare.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione umanitaria (segue)

La modifiche apportate con l'entrata in vigore della legge 132/2018

La legge n. 132/2018 ha **derubricato** il **permesso di soggiorno per motivi umanitari** che come abbiamo detto, veniva anche rilasciato nel caso in cui, esaminata la domanda del richiedente asilo e la sua posizione, la Commissione ritenesse di non accogliere la domanda di protezione internazionale ma tuttavia, ravvisando la sussistenza di **gravi motivi di carattere umanitario**, trasmetteva gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un PDS (appunto ex art. 5, co.6 del T.U. sull'immigrazione).

Viene quindi introdotto il PDS per **protezione speciale** quando lo straniero non è espellibile o non può essere respinto (art. 32, co. 3 dec. legislativo n. 25/2008) in attuazione del principio di non refoulement (art. 19, co.1 e 1.1 T.U.) In particolare, questo PDS può essere convertito in PDS per motivi di famiglia e consente di lavorare.

Sono infine stati introdotti altre tipologie di PDS c.d. **speciali per esigenze di carattere umanitario**.

Ad esempio, per cure mediche (art. 19, co. 2, lett.d-bis T.U.), per protezione sociale in caso di vittime di violenza o grave sfruttamento (artt. 18 e 18 bis T.U.), situazioni di particolari calamità (art.20.bis T.U.), particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e collabori nel processo penale (art. 22, co. 12-quater T.U.) e atti di particolare valore civile (art. 42 bis T.U.)

Tutte queste nuove tipologie di PDS hanno una durata limitata e alcuni sono convertibili.

La legislazione italiana in materia di immigrazione ed asilo

La protezione umanitaria (segue)

La modifiche apportate con l'entrata in vigore della legge 132/2018

I richiedenti asilo non possono iscriversi all'anagrafe dei residenti.

Non hanno quindi diritto al rilascio della carta d'identità.

Il PDS costituisce documento di riconoscimento.

N.B. L'accesso ai servizi comunque erogati sul territorio è assicurato nel luogo di abituale dimora/domicilio (ex artt. 3 Cost; 6 T.U.; 5 co. 3 dec. legislativo n.142/2015).

I richiedenti asilo possono essere trattenuti per determinare/verificare la propria identità o cittadinanza presso gli hotspot, i CARA e CDA per un massimo di 30 giorni. Il trattenimento può continuare anche nei Centri di permanenza per il rimpatrio per un massimo di 180 gg. E' previsto anche il trattenimento di minori qualora siano insieme ai genitori sottoposti al trattenimento.

Per quanto riguarda il **sistema di accoglienza** le risorse sono diminuite.

Nei CAS/CDA l'accoglienza è riservata ai richiedenti asilo sprovvisti di mezzi di sostentamento sufficienti. I servizi erogati all'interno dei Centri vengono ridotti al minimo.

Il sistema SPRAR cambia denominazione, ora si chiama **SIPROIMI**, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e MSNA. Qui l'accoglienza è riservata ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai MSNA ed ai titolari di PDS per casi speciali qualora non vengano accolti in altre strutture.

Quando la richiesta di protezione viene dichiarata inammissibile, il richiedente non può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Scuola di Alta Formazione

